

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **2**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA

CONCERNENTE I DEPUTATI

BONIFAZI e BOSCHI

NONCHÉ

Luca LOTTI

(deputato all'epoca dei fatti)

(nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

il 23 novembre 2023

PAGINA BIANCA

n. 1227/22 RGNR - n. 777/22 RGGIP



TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Giudici per le indagini preliminari

All'attenzione della Camera dei Deputati

OGGETTO: richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza di Deputati (art. 4 l. n. 140/2003)

Premessa. Nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 RGNR - n. 777/22 RGGIP pendente innanzi al Tribunale di Firenze, il Pubblico Ministero ha chiesto al Giudice dell'udienza preliminare il sequestro probatorio delle e-mail e delle chat indicate negli elenchi allegati alla presente richiesta.

Si tratta di e-mail e chat whatsapp che vedono come interlocutori l'on. Maria Elena BOSCHI, l'ex on. Luca LOTTI e l'on. Francesco BONIFAZI, relative ad un periodo temporale ampio (dal 2012 al 2019), anteriore anche al momento in cui tali soggetti hanno assunto la carica di Deputati. Tali comunicazioni sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati ad alcuni finanziatori della Fondazione OPEN, nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente della Fondazione OPEN.

La richiesta della Procura interviene dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 170/2023 (depositata il 27.07.2023) che, nel decidere il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze in relazione al sequestro di alcune conversazioni chat che vedevano come interlocutore il Sen. Matteo RENZI ed il terzo titolare del dispositivo elettronico sequestrato, ha chiarito che hanno natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e Whatsapp già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente, fino a quando, per il decorso del tempo, essi abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla loro riservatezza, trasformandosi in meri documenti storici.

Secondo le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale il carattere di attualità deve presumersi fino a prova contraria quando si discuta di messaggi scambiati a distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti, specie se ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso.

Nel caso di specie deve riconoscersi tale carattere di attualità e pertanto tali comunicazioni (chat ed e-mail) di cui la Procura della Repubblica di Firenze

1



n. 1227/22 RGNR - n. 777/22 RGGIP

chiede il sequestro sono da ritenersi *corrispondenza*. Il sequestro di tale corrispondenza, peraltro già estratta dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi, è dunque possibile soltanto se la Camera dei Deputati concederà l'autorizzazione di cui all'art. 4 l. n. 140/2003.

I fatti per i quali è in corso il procedimento penale innanzi al Giudice dell'udienza preliminare di Firenze e le norme che si assumono violate. Il procedimento penale n. 1227/22 RGNR – 777/22 RGGIP vede come imputati l'on. Maria Elena BOSCHI e l'ex on. Luca LOTTI, unitamente ad altri soggetti, per il reato di cui all'art. 7 l. 2.05.1974 n. 195, 4 l. 18.11.1981 n. 659, 110, 81 c.p..

L'ex on Luca LOTTI è altresì imputato, insieme ad altri soggetti, del reato di cui agli artt. 318, 110, 61 n. 2 c.p..

In particolare, al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Firenze il 2.02.2022 è contestato all'on. Maria Elena BOSCHI ed all'ex on. Luca LOTTI, unitamente ad altri soggetti, il reato di cui agli artt. 7 l. 2.05.1974 n. 195, 4 l. 18.11.1981 n. 659, 110, 81 c.p. perché in concorso tra loro:

-Luca LOTTI, parlamentare della Camera dei Deputati dal 15.03.2013 e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico dal 5.06.2013 al settembre 2014,

-Maria Elena BOSCHI, parlamentare della Camera dei Deputati dal 15.03.2013, componente della segreteria nazionale del Partito Democratico dal 9.12.2013 al 16.09.2014,

Luca LOTTI e Maria Elena BOSCHI quali componenti, unitamente ad altri due soggetti, del consiglio direttivo della Fondazione OPEN riferibile a Matteo RENZI e da lui diretta, *di fatto articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico* (corrente renziana), ricevevano, in violazione della normativa citata, alcuni contributi di denaro che i finanziatori consegnavano alla Fondazione OPEN; somme che venivano utilizzate per sostenere l'attività politica di RENZI, LOTTI e BOSCHI e della corrente renziana.

I contributi e le donazioni volontarie in questione sono stati accreditati sul c/c della Fondazione OPEN negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed ammonterebbero complessivamente a circa 3.5 mln di euro.

La Procura della Repubblica di Firenze contesta inoltre agli imputati LOTTI e BOSCHI, in concorso con gli altri soggetti componenti il consiglio direttivo della Fondazione OPEN e con il Sen. RENZI, di aver ricevuto, in violazione della normativa citata, *a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione*, contributi in forma indiretta consistiti in beni e servizi, acquistati dalla Fondazione OPEN utilizzando il denaro proveniente dalle donazioni volontarie e dai contributi suddetti versati dai finanziatori.

I fatti sarebbero stati commessi in Firenze dal 7.11.2014 all'11.07.2018.

Al capo 4) della richiesta di rinvio a giudizio viene invece contestato all'ex on Luca LOTTI, in concorso con altri soggetti, nella sua qualità di parlamentare della Camera dei Deputati, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, segretario del Comitato Interministeriale per la programmazione

n. 1227/22 RGNR - n. 777/22 RG GIP

economica, di essersi ripetutamente adoperato nel periodo 2014-giugno 2018, affinché venissero approvate dal Parlamento disposizioni normative favorevoli per un determinato gruppo societario, ricevendo indebitamente per l'esercizio delle sue funzioni, utilità consistenti in contributi di denaro che venivano versati, tramite l'intermediazione di altro soggetto, in parte alla Fondazione OPEN in parte al "Comitato Nazionale per il sì", nonché facendosi promettere il versamento di un ulteriore contributo di denaro che sarebbe poi stato accreditato sui c/c della Fondazione OPEN. Fatti commessi in Firenze il 5.08.2016 ed in data antecedente e prossima al 9.04.2018 (data dei versamenti e della promessa di dazione).

Al capo 13) della richiesta di rinvio a giudizio viene invece contestato all'ex on Luca LOTTI, in concorso con altri soggetti, nella sua qualità di parlamentare della Camera dei Deputati, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, segretario del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, di essersi ripetutamente adoperato nel periodo 2014-giugno 2018, affinché venissero approvate dal Parlamento disposizioni normative favorevoli per una determinata società, ricevendo indebitamente per l'esercizio delle sue funzioni, utilità consistenti in contributi di denaro che venivano versati, in alcuni casi tramite l'intermediazione di altro soggetto, alla Fondazione OPEN. Fatti commessi in Firenze il 17.02.2014, il 13.11.2014, il 26.02.2015, il 26.01.2017, il 26.04.2017, il 21.12.2017 (data dei versamenti su c/c della Fondazione OPEN).

La richiesta della Procura di Firenze: rilevanza delle chat e delle e-mail dei Parlamentari BOSCHI, BONIFAZI e LOTTI ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio. Tali messaggi ed e-mail appaiono attinenti alle imputazioni sopra indicate, nonché rilevanti ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio in quanto Maria Elena BOSCHI e Luca LOTTI erano all'epoca dei fatti consiglieri della Fondazione OPEN, mentre Francesco BONIFAZI all'epoca era parlamentare del PD e tesoriere *pro tempore* del partito.

Considerato che le comunicazioni in questione sono state rinvenute all'interno di dispositivi elettronici appartenenti a soggetti che avevano rapporti con la Fondazione OPEN, esse appaiono rilevanti per poter apprezzare le relazioni intercorrenti tra i consiglieri della Fondazione OPEN ed i finanziatori della stessa e quindi:

-verificare se la funzione e lo scopo di tali donazioni e contributi fosse quello ipotizzato dal Pubblico Ministero, ovvero sostenere Matteo RENZI ed i parlamentari a lui vicini, al di fuori delle finalità statutarie della Fondazione;

-verificare i rapporti tra la Fondazione OPEN ed il Partito Democratico, avendo ipotizzando il PM che la Fondazione fosse un'articolazione di partito;

-verificare, al di là delle cariche rivestite nel consiglio direttivo della Fondazione OPEN, chi fosse l'effettivo gestore dell'Ente;

-in relazione alla contestazione del reato di corruzione al solo LOTTI, acquisire ulteriori elementi a conferma dell'ipotesi accusatoria e quindi a

n. 1227/22 RGNR - n. 777/22 RG GIP

conferma dell'esistenza dell'accordo corruttivo tra il parlamentare e l'imprenditore corruttore.

La posizione di Luca LOTTI, attualmente non più Parlamentare. Ritiene questo Giudice di dover richiedere l'autorizzazione ex art. 4 l. n. 140/2003 anche per quanto riguarda le comunicazioni che vedono come interlocutore Luca LOTTI, sebbene lo stesso non sia più Deputato. È ciò perché, quanto al momento in cui la carica di Parlamentare assume rilevanza ai fini dell'applicazione della garanzia dell'art. 4 l. n. 140/2003, tenuto conto che la funzione della garanzia prevista dall'art. 68 Cost. è la tutela della integrità ed indipendenza della funzione parlamentare, consentendo al rappresentante del corpo elettorale di svolgere liberamente il suo mandato, al riparo da provvedimenti che limitano la sua libertà personale o la inviolabilità del suo domicilio e della sua corrispondenza, la limitazione della libertà del parlamentare imputato o indagato si verifica al momento della ricerca ed acquisizione dei mezzi di prova che avviene con la perquisizione ed il sequestro e non al momento della utilizzazione degli stessi ai fini del giudizio di responsabilità. Pertanto, considerato che le comunicazioni in questione sono state rinvenute all'interno dei dispositivi elettronici di terzi nel corso delle indagini preliminari, quando LOTTI era ancora Parlamentare, deve trovare applicazione anche per le chat e le e-mail che lo riguardano la garanzia di cui all'art. 68 Cost., risultando irrilevante il fatto che oggi tale imputato non rivesta più quella carica.

P.Q.M.

chiede alla Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere al sequestro probatorio delle comunicazioni indicate negli elenchi allegati che vedono come interlocutori Luca LOTTI, Maria Elena BOSCHI e Francesco BONIFAZI.

Si rappresenta che eventuali atti ritenuti necessari per la decisione possono essere richiesti alla Cancelleria di questo Giudice.

Si trasmetta con sollecitudine alla Camera dei Deputati per la richiesta autorizzazione.

Firenze, 20/11/2023

Il giudice dell'udienza preliminare
dott.ssa Sara Farini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

20/11/2023

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Debora Freschi

PAGINA BIANCA



190040064220